



Comune di San Cesario sul Panaro (PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta n. 5

VERBALE NR. 25 DEL 04/06/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di Giugno alle ore 20:30, a seguito di convocazione disposta dal Presidente con avviso consegnato a tutti i consiglieri, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito in sessione straordinaria e in prima convocazione il Consiglio Comunale, in modalità VIDEOCONFERENZA, avvalendosi dell'applicativo gratuito denominato Cisco Webex Meetings, in ottemperanza del Decreto del Sindaco prot. 5129 del 09/05/2020 "Misure di contenimento dell'emergenza epidemologica da COVID-19 - Riunioni del Consiglio Comunale in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità".

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Zuffi Francesco.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale - Iannelli Angela Maria.

Il Presidente Del Consiglio invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti e constata la presenza del numero legale procede alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

I consiglieri presenti alla trattazione del presente punto sono i seguenti:

	Nominativo	Pres/Ass
1	Zuffi Francesco	Presente
2	Formentini Roberto	Presente
3	Venturelli Stefano	Presente
4	Fabbri Maria Cristina	Presente
5	Mereu Tamara	Presente
6	Melli Lorenzo	Presente
7	Cappelli Lara	Presente
8	Romagnoli Davide	Presente
9	Bergonzini Silvia	Presente
10	Piccinini Sabina	Assente
11	Soli Ivano	Assente
12	Rosi Luciano	Presente
13	Zanoli Mirco	Presente

PRESENTI N.: 11

ASSENTI N.:2

Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni: PANCALDI FABRIZIO, BIONDI SOFIA

La votazione è effettuata mediante appello nominale.

Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ZUFFI FRANCESCO**

**IL SEGRETARIO GENERALE
IANNELLI ANGELA MARIA**

Si dà atto che la seduta è in videoconferenza, con applicativo Cisco Webex Meetings che consente la tracciabilità della seduta e la trasparenza tramite la condivisione dei documenti portati in discussione e approvazione.

L'intera seduta viene registrata sia in video che fono e il file archiviato dall'ufficio di segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge n. 160 del 2019 ha modificato la riscossione coattiva delle entrate comunali, introducendo, al comma 792, l'accertamento esecutivo, col quale si unificano in un unico provvedimento sia l'accertamento tributario che il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione di pagamento) e che pertanto è necessario adeguare il regolamento al mutato quadro normativo di riferimento;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale e secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo che per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

RITENUTO di apportare modifiche al vigente *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)* approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 7/4/2014 e successive modificazioni, in conseguenza delle sopraindicate modifiche normative;

RITENUTO inoltre di apportare ulteriori modifiche al suddetto regolamento comunale al fine di adeguarlo in ogni sua parte in conseguenza di modifiche normative sopravvenute nel corso degli anni;

DATO ATTO CHE la specifica delle modifiche che si intendono apportare al *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*, sono contenute nel prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera **A**), quale parte integrante e sostanziale di essa;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Finanziario competente in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico reso con verbale n. 15/2020 e conservato agli atti del settore Finanziario;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO CHE:

- con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 295 del 17/12/2019, è stato disposto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2020;
- con successivo Decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. n. 50 del 28/02/2020, è stata disposta un'ulteriore proroga al 30 aprile 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- con Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17/03/2020, ... *in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze...*, è stata disposta un'ulteriore proroga al 31 maggio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- con la conversione del D.L. 18/2020 in Legge n. 27 del 29 aprile 2020, pubblicata nella G.U. n. 110 del 29/04/2020, è stata disposta un'ulteriore proroga al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 446/1997;
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

COME risulta dal verbale di cui al punto n. 1 dell'O.D.G. al quale integralmente si rinvia, il presente punto è stato discusso congiuntamente ai punti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese ed accertate dal Presidente:

Consiglieri presenti	n.11	Voti a favore	n. 9
Consiglieri votanti	n.10	Voti contrari	n. 1 (Rosi Luciano)
Consiglieri astenuti	n. 1 (Zanoli Mirco)		

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modificazioni al "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*", contenute nel prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera **A**), quale parte integrante e sostanziale di essa.
- 2) Di confermare in ogni altra parte il "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*", così come approvato con atto n. 24 del 7/4/2014 e successive modificazioni.

- 3) Di riproporre il testo modificato del “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*”, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera **B**), quale parte integrante e sostanziale di essa.
- 4) Di dare atto che la presente modifica, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000 e successive modifiche, entra in vigore dall'1/1/2020.
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione, e copia del regolamento approvato, saranno inviati, con le modalità telematiche previste dalle norme di legge, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011.
- 6) Di dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del Dl n. 201 del 2011, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	
ART. 25 – Comma 3 Riscossione	ART. 25 – Comma 3 Riscossione
Testo vigente	Testo modificato
3. La tassa non è dovuta se di importo inferiore o pari ad euro 10,00; tale importo si intende riferito alla tassa annua e non alle singole rate infrannuali. Qualora la singola rata sia di importo inferiore a 10,00 €. la tassa viene liquidata con la rata successiva	3. La tassa non è dovuta se di importo inferiore o pari ad euro 12,00 ; tale importo si intende riferito alla tassa annua e non alle singole rate infrannuali. Qualora la singola rata sia di importo inferiore a 12,00 €. la tassa viene liquidata con la rata successiva
ART. 27 – Comma 4 Rimborsi e compensazioni	ART. 27 – Comma 4 Rimborsi e compensazioni
Testo vigente	Testo modificato
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10,00, come previsto dall'art. 21 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.	4. Non si procede al rimborso o compensazione di somme inferiori o pari ad euro 12,00 , come previsto dall'art. 21 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.
ART. 28 Comma 1 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 Attività di controllo e accertamento	ART. 28 Comma 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 11 Attività di controllo e accertamento
Testo vigente	Testo modificato
1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.	1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.	3. Abrogato
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 per cento al duecento per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.	4. abrogato
5. In caso di infedele dichiarazione si applica la	5. abrogato

<p>sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del taxa non versata, con un minimo di 50 euro.</p> <p>6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1, entro il termine sessanta giorni dalla sua notifica, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.</p> <p>7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della taxa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.</p>	<p>6. abrogato</p> <p>7. abrogato</p> <p>11. Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'articolo 1, commi 774, 775, 776 e 792 della Legge 160/2019.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 29 Riscossione Coattiva</p>	<p style="text-align: center;">ART. 29 Riscossione Coattiva</p>
<p style="text-align: center;">Testo vigente</p>	<p style="text-align: center;">Articolo completamente abrogato</p>
<p>1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 o ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 639/1910.</p> <p>2. Non si dà luogo alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto a titolo di taxa, interessi e sanzioni non supera l'importo di euro 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della taxa.</p>	<p>1. Abrogato</p> <p>2. abrogato</p>
<p style="text-align: center;">ART. 30 Entrata in vigore</p>	<p style="text-align: center;">ART. 30 Entrata in vigore</p>
<p style="text-align: center;">Testo vigente</p>	<p style="text-align: center;">Testo modificato</p>
<p>1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014</p>	<p>1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020</p>